

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 NOVEMBRE 2009, N. 9/L**

**Regolamento di esecuzione della legge regionale
30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente il sostegno delle iniziative
umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in
condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali¹**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta le norme di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, come successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 29 novembre 1996, n. 5 e 16 febbraio 2007, n. 1, concernente il sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali (di seguito legge).

Art. 2 (Progetti ammessi a contributo)

1. Le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale, sostenute dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge, svolte da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, operanti sul territorio regionale, senza fini di lucro e con carattere di continuità a favore delle popolazioni colpite da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni

¹ In B.U. 9 dicembre 2009, n. 50.

di difficoltà economica, o sociale, o di natura formativa, sono costituite da:

- a) attività umanitarie di carattere medico sanitario, volte alla salvaguardia della vita umana, quali l'invio di generi e attrezzature sanitarie, la costruzione e ristrutturazione di ospedali, di ambulatori, di centri di assistenza sanitaria e sociale, ecc.;
- b) attività di carattere sociale e assistenziale destinate al soddisfacimento dei bisogni primari, quali la fornitura di prodotti di prima necessità, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi, di pozzi, di impianti e di reti idriche, ecc.;
- c) progetti finalizzati a favorire l'autosufficienza alimentare, economica e lavorativa, quali gli interventi nei settori dell'agricoltura, del lavoro artigianale o di analoghe attività, la costruzione e ristrutturazione delle relative infrastrutture, l'invio di prodotti, attrezzature e macchinari ad essi destinati, ecc.;
- d) progetti in ambito scolastico, culturale e formativo, realizzati al fine di contribuire allo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale, ivi compresa la costruzione e ristrutturazione delle relative strutture;
- e) progetti di microcredito finalizzati all'autosufficienza e autosostenibilità.

2. I progetti devono essere realizzati direttamente dai soggetti richiedenti di cui all'art. 3 del presente regolamento, in collaborazione e d'intesa con organismi aventi sede ed operanti in loco.

3. Sono ammesse a contributo soltanto le spese riferite a ciascun progetto con esclusione delle spese di gestione ordinaria

sostenute dai richiedenti e dagli organismi aventi sede ed operanti in loco e di eventuali spese non riferite direttamente al progetto.

4. Non sono ammesse a contributo le spese riguardanti attività di studio e ricerca non finalizzate alla realizzazione del progetto, nonché quelle relative a conferenze, convegni e gemellaggi.

Art. 3 (Soggetti richiedenti)

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 della legge i seguenti soggetti aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale:

- a) enti;
- b) associazioni;
- c) comitati;
- d) organismi a carattere cooperativo.

2. Dallo statuto dei soggetti richiedenti devono risultare le finalità sociali o umanitarie delle attività da essi svolte, in sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla legge.

3. Non sono ammessi a contributo gli enti pubblici, gli enti territoriali e gli enti locali.

Art. 4 (Ambito territoriale di riferimento e priorità dei progetti)

1. Il Comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge, al fine di evitare un eccessivo frazionamento dei progetti, può limitarne l'ambito territoriale di riferimento individuando e proponendo alla Giunta regionale i Paesi a favore dei quali dovranno operare i soggetti richiedenti.

2. Il Comitato consultivo può altresì indicare un ordine di priorità per quanto riguarda la tipologia dei progetti da ammettere a contributo e di quelli non finanziabili.

Art. 5 (Entità del contributo)

1. Il contributo viene assegnato nella misura massima del 95% della spesa ammessa individuata, con riferimento a ciascun progetto programmato.

2. Il finanziamento regionale non può superare la spesa effettiva non coperta da altre entrate.

Art. 6 (Termine per la presentazione delle domande)

1. I richiedenti devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale è prevista la realizzazione del progetto alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari, nelle sedi di Trento o di Bolzano.

Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda, presentata su apposita modulistica e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia in carta semplice dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente
- b) copia in carta semplice della documentazione dalla quale risulti il legale rappresentante;



- c) relazione illustrativa dettagliata relativa al progetto programmato;
- d) dettaglio preventivo delle spese che si prevede di sostenere ed indicazione delle entrate presunte relative al progetto;
- e) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente;
- f) consuntivo delle entrate e delle spese relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 8 (Esame delle domande e stipula delle convenzioni)

1. Le domande di contributo vengono esaminate dal Comitato consultivo di cui all'art. 4 della legge che esprime un parere non vincolante redigendo un piano di assegnazione dei contributi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

2. È facoltà della Giunta regionale di assegnare un anticipo non superiore al 70% del contributo concesso.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge, stipula con il soggetto beneficiario del contributo una convenzione, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9 (Liquidazione dei contributi)

1. La liquidazione a saldo del contributo è disposta con decreto del Dirigente ed ha luogo successivamente alla realizzazione del progetto finanziato, su presentazione della documentazione probatoria di cui all'art. 10.

2. Ferme restando le finalità del progetto, le relative caratteristiche contenutistiche e finanziarie, l'eventuale modifica

del luogo di realizzazione del progetto finanziato o di altri aspetti tecnici e logistici dello stesso, sono disposti con Decreto del Dirigente.

Art. 10 (Documentazione probatoria)

1. La documentazione probatoria delle spese sostenute è costituita da:

- a) fatture e ricevute fiscali, regolarmente quietanzate ed intestate al soggetto beneficiario del contributo o all'organismo avente sede ed operante nel luogo di realizzazione del progetto, dalle quali risulti una spesa sostenuta fino all'ammontare del contributo concesso;
- b) in mancanza di fatture o ricevute fiscali e nella misura massima del 10% del contributo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo dalla quale risultino le spese sostenute, il motivo per il quale non è stato possibile produrre la documentazione probatoria e che la spesa è stata sostenuta per la realizzazione del progetto finanziato.

2. In occasione della liquidazione del saldo del contributo assegnato si richiede al soggetto beneficiario una relazione finale che illustri il progetto realizzato ed i risultati conseguiti.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento si applica alle richieste di contributo riferite a progetti che verranno realizzati a decorrere dall'anno 2010.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative dirette della Regione di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della legge.

3. Sono abrogati il regolamento di esecuzione della legge medesima, approvato con DPGR 13 maggio 1994, n. 7/L e la relativa modifica dello stesso, approvata con DPGR 2 dicembre 1994, n. 12/L.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

